



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

**ACCORDO PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN  
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici;

Visto il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n. 242;

Visto il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 18.11.1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto Penitenziario;

Tenuto conto che l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente ai sensi dell'art. 38;

Considerato che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 per esposizione a rischio di: radiazioni ionizzanti (DPR 185/1994); silicosi asbestosi e altre malattie indicate agli artt. 157 e seguenti del DPR 1124/1965; cloruro di vinile monomero (DPR 962/1982); amianto, piombo e rumore; movimentazione manuale di carichi, uso di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione ad agenti biologici;

Vista l'autorizzazione n. 574968/1.1 del 28.02.1997 ad attivare la consulenza nella branca di medicina specialistica di Medicina del Lavoro rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio Sanitario di questo Istituto e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei detenuti o internati lavoratori nelle attività a rischio individuate col documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera A, del D. Lgs. 81/2008;

Vista la comunicazione della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con la quale dichiara la propria indisponibilità ad assicurare con continuità la sorveglianza sanitaria intramuraria a norma dell'art. 11 della legge 354/75; dell'articolo 17 del DPR 230/2000 e degli articoli da 38 a 42 del decreto legislativo 81/2008;

Vista la dichiarazione del/della dott. ....con cui auto-certifica la propria iscrizione all' ente previdenziale di categoria - ENPAM - prevista dall' art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 103/1996;

Considerato che i compiti del medico competente sono individuati dagli artt. dal 38 al 42 del D. Lgs. 81/08 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero professionale, con l'esclusione quindi di ogni rapporto



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

ciò premesso

tra la Direzione della Casa di Reclusione femminile di Venezia eil/la dott. .... in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 81/2008) si conviene:

**ART. 1**

Il dott. .... è nominato medico competente e collabora con il Direttore dell'Istituto - quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 D. Lgs 81/08 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico fisica dei lavoratori detenuti o internati. Ovvero dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia – Amministrazione penitenziaria e appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria.

**ART. 2**

In particolare, il medico competente si impegna a:

- a) effettuare accertamenti clinici, biologici, ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria *ai* sensi della normativa in premessa, *ai* fini della loro idoneità alla mansione specifica, con esclusione della attività a carattere domestico;
- b) effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'istituto. Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore.
- c) istituire e aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti: fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- f) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- g) **visitare, almeno due volte l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**
- h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- m) collaborare all'attività di informazione - formazione lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per sicurezza e la salute.

**ART. 3**

Il dott. .... in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

**ART. 4**

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione;
- e) attenersi agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili (DPR n.62 del 16.4.2013).

**ART.5**

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, compenso di € 20,00= per ogni visita ai lavoratori e compenso orario di € 25,82= per la visita agli ambienti lavoro.



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia**

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

Per gli esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

- > esame audiometrico. . . . . **€ 14,28.=;**
- > esame spirometrico. . . . . **€ 14,28.=;**
- > visita videoterminalista (riferimento tariffario L.C. 593921 dell'8.5.1996). . . **€ 15,49.=.**

**ART. 6**

La Direzione dell'Istituto si impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di **€ 15,00=** per ogni ingresso in istituto.

**ART. 7**

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:

- a) personale civile dipendente;
- b) personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria
- c) lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia (capitoli n. 1096, 2081, 2102)

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

**ART. 8**

Al medico sarà dato l'uso di un ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

**ART.9**

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013 è prevista la risoluzione o decadenza del rapporto convenzionale stesso.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

La durata dell'incarico è di un anno, salvo disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell' istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il direttore dell'istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Per gravi motivi la direzione dell'istituto può proporre al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria la revoca del presente accordo.

Il direttore dell'istituto, acquisiti eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile dell'area sanitaria ove ritenga che i fatti abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto. Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Provveditore Regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell'istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria anche in pendenza del procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'istituto penitenziario;
- d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della convenzione rilasciata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e scade il .....



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA*  
Direzione Casa di Reclusione Femminile di Venezia

---

*Segreteria Affari Generali e del Personale*

Venezia, .....

Il medico del lavoro

Il Direttore